

## NOTA

### **Principali novità dell'Accordo di programma sul trattamento adeguato dei RAEE**

Il nuovo Accordo sul Trattamento adeguato dei RAEE sottoscritto dal CdC RAEE, ASSORAE, ASSOFERMET e ASSORECUPERI sostituisce il precedente Accordo del 2016. Il nuovo accordo è costituito da 16 articoli e ricalca, in gran parte, la struttura e l'organizzazione dell'Accordo 2016.

#### *Articolo 1 Premesse*

È stato integrato con l'introduzione delle definizioni di "accreditamento", possibilità di ricevere RAEE di uno specifico raggruppamento da parte dei SC, e "certificazione", capacità di un impianto di trattare RAEE di una delle sub-categorie, caratterizzanti e non. L'ottenimento della certificazione avviene al superamento dell'audit per quella determinata sub-categoria; se la sub-categoria è caratterizzante si ottiene l'accreditamento per il raggruppamento corrispondente.

#### *Articolo 2 Obiettivi dell'Accordo*

Vengono esplicitati gli obiettivi dell'Accordo che ha lo scopo di individuare i requisiti per la qualificazione delle imprese del settore del trattamento dei RAEE domestici (italiane o estere) al fine di incrementare la qualità e assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento dei RAEE raccolti sul territorio nazionale. In tale articolo le associazioni delle imprese di trattamento hanno chiesto di esplicitare come l'auditor sia soggetto al patto di riservatezza (comma 1) e che i RAEE professionali sono esclusi dall'Accordo (comma 3). È stato inoltre modificato il comma 4 per tutelare la continuità operativa degli impianti impegnando i SC a non svolgere audit ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'Accordo.

#### *Articolo 3 Comitato di Gestione dell'Accordo*

Individua la composizione e i compiti del Comitato di Gestione dell'Accordo, tra i quali è stata aggiunta la possibilità di valutare deroghe alle disposizioni dell'Accordo in caso di situazioni di emergenza. Previsto anche il ricorso, laddove le condizioni lo richiedano, a soggetti terzi individuati di comune accordo, secondo quanto previsto al considerato di cui alla lettera F per garantire ancoraggio tecnico solido e assenza di conflitto di interessi.

#### *Articolo 4 Funzioni del Centro di Coordinamento RAEE*

Elenca le attività in cui sarà impegnato il CdC RAEE tra le quali viene aggiunto, rispetto al precedente accordo, il rilascio dell'attestato di certificazione e/o accreditamento all'impianto che abbia superato l'audit e la raccolta dei dati su base statistica relativi alla composizione di ciascun raggruppamento (tramite incarico a soggetti terzi indipendenti contrattualizzati appositamente per questa attività).

#### *Articolo 5 Impegni delle organizzazioni del trattamento firmatarie dell'Accordo*

Rimane invariato rispetto al precedente Accordo e prevede la promozione dei contenuti dell'accordo da parte delle associazioni degli operatori del trattamento a tutti i loro soci nonché la partecipazione attiva dei rappresentanti di dette associazioni al Comitato di Gestione e al Tavolo Tecnico.

#### *Articolo 6 Adesione all'Accordo*

Chiarisce che l'adesione all'Accordo è aperta a tutte le rappresentanze degli operatori del

trattamento che intendano sottoscriverlo.

#### *Articolo 7 Modello e durata di accreditamento*

Descrive il modello e la durata dell'accREDITamento che cambia totalmente rispetto alla precedente versione dell'Accordo. L'accREDITamento per ciascun raggruppamento viene conseguito a seguito del superamento della "verifica (o audit) di certificazione" per almeno una delle sub-categorie classificate come caratterizzanti per il raggruppamento stesso (l'elenco delle sub-categorie è riportato nell'allegato 2). La durata della certificazione è pari a due anni ed è subordinata al superamento della verifica di mantenimento (che prevede il controllo di tutti i requisiti previsti dalla checklist, ad esclusione dello svolgimento del lotto di verifica delle performance e si svolge nella sua interezza in un intervallo tra i 2 mesi precedenti e i 2 mesi successivi ai primi 12 mesi di accREDITamento); al superamento delle verifiche infra-periodo (art 8); all'adempimento degli obblighi di cui all'art 9 (comunicazione); al possesso delle certificazioni ISO 14001 o EMAS; e al rispetto delle condizioni previste nel regolamento operativo. Viene poi chiarito che eventuali certificazioni per singole sub-categorie (sia caratterizzanti che non) ottenute in un periodo in cui l'impianto risulti già in possesso di una certificazione, si uniformano, come data di scadenza, a quella della certificazione già in essere.

#### *Articolo 8 Verifiche infra-periodo e relativi adempimenti*

Tale articolo viene introdotto ex novo nell'Accordo e disciplina le verifiche infra-periodo che il CdC ha facoltà di svolgere sugli impianti accREDITati o in possesso di certificazioni e sui dati comunicati periodicamente dagli impianti ai sensi dell'art. 9. Tali verifiche si basano sul controllo a campione dei requisiti previsti dalla checklist, compreso il campionamento delle frazioni e sulla correttezza dei dati comunicati dagli impianti, e sul monitoraggio dei flussi di RAEE in uscita dagli impianti (art. 9 comma 8). In caso di non conformità relative ai requisiti legati alle performance di qualità del trattamento l'impianto deve eseguire un lotto di trattamento alla presenza di un auditor qualificato, da concludersi entro 3 mesi dalla segnalazione della non conformità. Nel caso di non conformità relative ai requisiti legati ai sistemi di monitoraggio ed alla correttezza dei dati inviati al CdC RAEE, l'impianto deve sostenere un audit di mantenimento aggiuntivo da concludersi entro 3 mesi dalla segnalazione della non conformità. In entrambi i casi il non superamento dei requisiti porta alla perdita della certificazione e del relativo accREDITamento.

Viene poi prevista la revoca dell'accREDITamento nel caso di mancato rispetto, da parte degli impianti di trattamento (e SC), dell'obbligo di impiegare solamente aziende accREDITate o certificate nei limiti dell'Accordo.

#### *Articolo 9 Obblighi degli impianti certificati*

Riprende in massima parte le disposizioni e gli obblighi già previsti nel precedente Accordo in materia di comunicazione al CdC di modifiche autorizzative, sospensione dei periodi di produzione superiori a 15 giorni, di accesso agli impianti da parte del CdC o degli auditor incaricati per le verifiche previste e di iscrizione al portale del CdC RAEE. Vengono però meglio dettagliate le informazioni da fornire periodicamente al CdC e le scadenze entro cui queste vanno rendicontate.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione porta alla sospensione dell'accREDITamento fino alla completa trasmissione delle informazioni dovute, mentre il mancato adempimento per due volte consecutive di tali obblighi porta alla revoca delle certificazioni e dei relativi accREDITamenti.

Premesso che il Tavolo Tecnico deve predisporre apposite specifiche per la suddivisione in sub-categorie dei RAEE appartenenti ad ogni raggruppamento, gli impianti non in possesso della certificazione per una specifica sub-categoria non possono trattare, né integralmente, né parzialmente (nessuna operazione di bonifica, disassemblaggio e rimozione di componenti), i RAEE di tale sub-categoria, che andranno separati e inviati, previo accordo con il Sistema Collettivo che ne è responsabile, ad impianti in possesso della relativa certificazione. Tali flussi dovranno essere rendicontati trimestralmente al CdC al fine della loro tracciabilità. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la revoca delle certificazioni e dei relativi accREDITamenti.

Di conseguenza il subappalto del trattamento dei RAEE di una sub-categoria da parte di impianti accreditati è consentito solo nei confronti di impianti certificati per la specifica sub-categoria.

#### *Articolo 10 Attività degli Enti di Accredimento/certificazione*

Elenca i compiti e le attività degli Enti di accreditamento/certificazione. Oltre a quanto già previsto nel precedente Accordo, il nuovo Accordo prevede che l'attività degli Enti ed in particolare dei singoli auditor sia sottoposta a verifica da parte del CdC RAEE e che, in caso di comportamenti non in linea con le prescrizioni dell'Accordo, l'abilitazione del singolo auditor possa essere sospesa fino al superamento del primo corso di formazione utile. Viene inoltre chiarito che gli Enti si impegnano a non effettuare verifiche di certificazione in presenza di effettivi o potenziali conflitti di interesse tra l'Ente o l'auditor incaricato e l'impianto.

#### *Articolo 11 Obblighi dei Sistemi Collettivi*

Tale articolo viene aggiunto rispetto alla precedente versione dell'Accordo e riporta gli obblighi dei SC, tra cui: il conferimento dei RAEE domestici ai soli impianti accreditati; instaurare rapporti contrattuali con i propri fornitori sulla base dell'articolo 14; la valutazione della possibilità di definire un tracciato comune per la raccolta dei dati da e verso gli impianti. Viene poi chiarito che i SC che conferiscono i RAEE ad impianti che non sono in possesso delle certificazioni previste per ciascuna sub-categoria di ogni raggruppamento, sono tenuti a garantire e verificare che la gestione dei RAEE delle sub-categorie per cui l'impianto non risulta certificato avvenga nel rispetto delle previsioni dell'Accordo (art. 9). Per ottemperare a ciò possono intermediare detti flussi fino al conferimento, ai fini del trattamento, ad un impianto in possesso delle certificazioni o adottare altre misure di controllo.

Infine viene specificato che nel caso un impianto riceva sospensione o revoca della certificazione, i SC possono continuare a conferire a detto impianto, ai fini del trattamento, i RAEE della sub-categoria interessata per un massimo di 60 giorni.

#### *Articolo 12 Misure eccezionali per gestione emergenze*

Introdotta con il nuovo Accordo prevede che il Comitato di Gestione possa adottare, a fronte di situazioni emergenziali, misure eccezionali, come l'invio di RAEE ad impianti non più accreditati e certificati per un massimo di 6 mesi. Tale deroga comporta il pagamento, come compensazione, di una quota per ogni tonnellata conferita in questo regime (50 € da parte dei SC e 25 € da parte dell'impianto di destino) che andrà a confluire in un fondo per il finanziamento di bandi per progetti di miglioramento presentati da parte degli impianti RAEE o per altre finalità di interesse generale.

#### *Articolo 13 Riservatezza delle informazioni*

Chiarisce che tutte le informazioni fornite dagli impianti al CdC sono riservate ed utilizzabili solo in forma aggregata o anonima e che anche gli auditor sono vincolati ad un obbligo di riservatezza.

#### *Articolo 14 Requisiti minimi dei rapporti contrattuali*

Fissa un insieme di criteri minimi di riferimento cui i SC e gli impianti di trattamento devono attenersi per la regolazione dei propri rapporti contrattuali. Gli elementi minimi previsti nella richiesta di offerta rimangono sostanzialmente quelli previsti nel precedente Accordo mentre sono state introdotte diverse novità relativamente al contratto stipulato tra SC e fornitori dei servizi di trattamento, con lo scopo di garantire maggiormente gli impianti di trattamento che, senza dette tutele, si troverebbero a pagare le inefficienze della filiera o i maggiori oneri derivanti dalle richieste di incremento della qualità del servizio. Tra i requisiti minimi aggiunti si evidenzia: la definizione delle modalità di subappalto del trattamento dei RAEE con elenco degli impianti utilizzati e delle modalità di inserimento; le modalità di attuazione di quanto previsto in caso di conferimento di sub-categorie di RAEE ad impianti non certificati (art. 11 comma 3); la definizione degli oneri dovuti per la gestione di eventuali rifiuti non conformi; la definizione di condizioni per la gestione delle unità di carico danneggiate o oggetto di furto e per la revisione economica dei contratti.

**Articolo 15 *Norme transitorie e finali***

Individua le norme transitorie nel caso di soggetti già accreditati sulla base del precedente Accordo o con un iter di accreditamento iniziato che potrà quindi essere portato a termine con le modalità previste nell'Accordo del 2016. Vengono inoltre previste norme transitorie per gli Enti selezionati e gli auditor e per il conferimento di RAEE da parte dei SC ad impianti non certificati.

**Articolo 16 *Entrata in vigore***

Stabilisce che l'Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione di tutte le specifiche tecniche per le sub-categorie caratterizzanti.

Roma, 20 maggio 2021

circ. 111-2021\_Allegato